

STATUTO AVO CAGLIARI

ART.1 Denominazione

E' costituita l'associazione di volontariato-OdV- denominata "Associazione Volontari Ospedalieri Cagliari" in sigla di seguito AVO Cagliari o semplicemente "Associazione".

L'AVO Cagliari, con ininterrotta attività dal 1985, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con rogito del notaio Luigi Polli in data 02. 06.1988 rep 9803, registrato a Cagliari il 07.06.1988 al n.03772 e iscritta al registro regionale del volontariato il 13.09.1992 al n. 78, conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato ed opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi della legge n. 266/91 nonché del D. Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni nonché in conformità delle altre leggi statali e regionali in materia

ART.2 Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo

ART. 3 Sede Legale

L'AVO Cagliari ha sede legale nel comune di Cagliari, attualmente nel Piazzale A. Ricchi 1, presso l'ospedale San Michele dell'AO Brotzu.

Il consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati nello stesso comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 Caratteristiche e finalità

L'AVO Cagliari

- a) si ispira ai principi universali della fratellanza tra gli uomini, della solidarietà, della carità e della giustizia pertanto intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio volontario, gratuito, organizzato e qualificato;
- b) è apartitica, aconfessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto operando esclusivamente per fini di solidarietà politica economica e sociale;
- c) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali ed extraterritoriale, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza,

l'isolamento, la noia. In stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, svolge tutte le attività di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

- d) collabora con le strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, informazione ed educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- e) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- f) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'AVO Cagliari si impegna a favorire l'aggregazione di giovani, attraverso il gruppo dell' AVO Giovani.

L'AVO Cagliari è associata all'AVO regionale della Sardegna e alla FEDERAVO delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida.

Art. 5 Volontari

Possono diventare volontari AVO tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto i sedici anni di età, non abbiano superato i settanta e abbiano superato il corso di formazione base. I volontari devono condividere le finalità dell'Associazione, accettarne lo Statuto e impegnarsi a svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei malati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 6 Criteri di ammissione e cessazione della qualità di socio.

Sono ammessi a diventare soci dell'AVO Cagliari, con giudizio discrezionale e motivato del Consiglio Direttivo, i volontari maggiorenni che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione
- b) abbiano svolto con profitto e continuità il periodo di tirocinio della durata massima di due mesi e, successivamente, 100 ore di servizio, in un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di diciotto mesi;
- c) abbiano superato un colloquio sulla conoscenza dell'AVO e ne rispettino finalità e principi;
- d) abbiano dichiarato la propria disponibilità al coinvolgimento nella vita associativa;
- e) abbiano dichiarato di non far parte di altre Associazioni o gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che

comunque, possano arrecare diretto o indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;

- f) si siano impegnati a comunicare al presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi o di aver assunto cariche politiche o amministrative;
- g) I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato;

Costituiscono cause di cessazione della qualità di socio dell'Associazione:

1. il compimento degli 80 anni di età;
2. il recesso
3. l'esclusione

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente dell'Associazione e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 del codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità, anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7b;
- irreperibilità di fatto per almeno un anno;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo art. 7b o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello statuto, regolamento, deliberazioni assembleari e direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo art.7b;
- svolgimento di attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento all'immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione della qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, siano così gravi da giustificare un

provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione della qualità di socio.

Art. 7 Diritti e doveri del socio

- a. Il volontario socio ha diritto di partecipare alle assemblee, eleggere liberamente e democraticamente gli organi dell'associazione e candidarsi al Consiglio Direttivo, approvare lo statuto nonché le sue modificazioni e i regolamenti, usufruire di tutti i servizi forniti dall'associazione, essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, accedere, previa richiesta scritta, agli atti dell'associazione, farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO, recedere liberamente dall'associazione.
- b. Ogni associato ha l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e del regolamento nonché le disposizioni impartite dal consiglio direttivo, corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata, partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.
- c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano a tutti i volontari.

Art.8 Amici dell'AVO

Gli "Amici dell'AVO" non sono soci né ordinari né onorari.

Possono essere amici dell'AVO:

- a) le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le associazioni che, con la loro opera, contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali o danno lustro all'AVO.
- b) i volontari che si siano distinti per particolari meriti e abbiano cessato il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età o per qualsiasi altro motivo.

Tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo il quale potrà avvalersi delle loro specifiche competenze su questioni di carattere generale o particolare, relative al conseguimento delle finalità dell'AVO.

La qualifica di "amico dell'AVO" è esclusivamente a titolo onorifico.

Gli “amici dell’AVO” hanno facoltà di partecipare all’assemblea, su espresso invito del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 9 Finanziamento

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) raccolte pubbliche e private di fondi;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato;
- e) contributi provenienti da enti, istituzioni pubbliche o organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal consiglio direttivo su delega del presidente.

Art.10 Contabilità

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono redatti a cura del consiglio direttivo e devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, beni, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre OdV o ONLUS.

Art. 11 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

- a) Assemblea dei soci;

- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei revisori legali;
- e) Collegio dei probiviri

Art. 12 Assemblea

L'assemblea è costituita dai volontari soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere i componenti del consiglio esecutivo;
- Eleggere i componenti del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori legali;
- Approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- Promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del presidente e degli altri organi sociali;
- Deliberare in via definitiva la rimozione di uno o più membri del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e di quello dei revisori legali;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare il bilancio consuntivo;
- Approvare impegni economici pluriennali;
- Approvare lo statuto e le relative modifiche;
- Approvare il regolamento e le relative modifiche;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal presidente e dal consiglio direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- Determinare il numero massimo di deleghe;
- Deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere recapitata al socio a mano o per posta o per posta elettronica. L'avviso dovrà essere trasmesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e

l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre due.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- a) L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, co la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, con la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
- b) In via straordinaria l'assemblea è convocata dal presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al presidente o, in caso di sua indisponibilità, al vicepresidente o al presidente del collegio dei probiviri.

L'assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche dello statuto nonché per lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori

Per le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'associazione. Al consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo statuto agli altri organi associativi.

E' composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11, resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati, ferme le limitazioni di cui al successivo articolo.

Elegge al suo interno il presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione e un vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente.

Al consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- Emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- Dare attuazione alle delibere dell'assemblea;
- Emanare il regolamento su mandato dell'assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- Nominare il segretario ed il tesoriere;
- Nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- Deliberare sulla sospensione e esclusione di un socio, che comunque può sottoporre l'esclusione all'assemblea, salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di esclusione;
- Stipulare convenzioni o accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- Ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal presidente dell'associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- Autorizzare il presidente dell'associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- Determinare l'entità delle quote associative e dei contributi annuali, le modalità ed i tempi per il versamento;

Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del presidente ovvero, in caso di suo impedimento, del vice-presidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il consigliere decaduto può presentare ricorso al collegio dei probiviri.

Art. 14 Il Presidente

Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il presidente o in sua assenza il vice-presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al presidente:

- a) Convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- b) Convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo;
- c) Determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
- d) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;

- f) Assumere i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile, in caso di comprovata necessità e urgenza, nell'impossibilità di convocare il consiglio,;
- g) Sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'associazione;
- h) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- i) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;

Il presidente risponde del proprio operato direttamente all'assemblea.

Art. 15 Collegio dei revisori legali

Il collegio dei revisori legali è composto di tre membri esterni all'associazione ed elegge fra essi il presidente.

Il collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli art. 2043 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

Art. 16 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri esterni all'associazione ed elegge fra essi il presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'associazione, tra i soci e gli organi associativi.

E' investito, su proposta del consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sull'esclusione del socio o del volontario, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa del socio o del volontario.

Art. 17 Segretario e tesoriere

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- Provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

- Coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

Il tesoriere:

- Predispose lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- Cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 18 Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Il presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato ed i consiglieri per altri due, a partire dall'entrata in vigore del presente statuto.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del consiglio direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati.

Qualora venga a mancare un componente del consiglio direttivo, del collegio dei revisori legali o del collegio dei probiviri, per dimissioni o altra causa, sarà sostituito con il primo della lista dei non eletti. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il consiglio esecutivo e meno di due per il collegio dei revisori legali e per il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con delibera motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 19 Incompatibilità

La qualità di volontario AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'associazione stessa..

La carica di presidente, componente del consiglio direttivo, collegio dei revisori legali e collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle circoscrizioni. I medesimi incaricati non possono inoltre essere in

rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il presidente, i componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori legali e del collegio dei probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'associazione.

Art. 20 Copertura Assicurativa

L'associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 21 Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, dev'essere deliberata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste dall'articolo 12.

Il patrimonio, dopo la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 22 Regolamento

Il consiglio direttivo, su mandato dell'assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta applicazione del presente statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello statuto stesso.

Art. 23 Norme generali

Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dalla legislazione vigente in materia